

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BG.2015.22

Decisione del 13 agosto 2015

Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Emanuel Hochstrasser e Tito Ponti,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

CANTONE TICINO,

Richiedente

contro

KANTON THURGAU,

Opponente

Oggetto

Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)

Fatti:

- A.** A seguito di una denuncia penale presentata contro ignoti giornalisti e la redazione di A., rubrica della radiotelevisione svizzera italiana (di seguito: RSI) per titolo segnatamente di registrazione clandestina di conversazioni (art. 179ter CP), con domanda di cauzione preventiva per minaccia di commettere reati contro l'onore (art. 173 e segg. CP), nonché di sequestro ex art. 263 e segg. CPP, il Ministero pubblico del Canton Ticino (in seguito: MP/TI) ha richiesto alla Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau, Frauenfeld (di seguito StA Frauenfeld) di assumere la direzione del procedimento. La richiesta era fondata sul fatto che i presunti reati sarebbero stati commessi a Z., foro di competenza della StA Frauenfeld (incarto MP/TI, doc. 1 e 2).
- B.** Con scritto del 29 maggio 2015, la StA Frauenfeld ha respinto la richiesta ticinese di assunzione del procedimento, ravvisando in concreto un difetto di competenza dato dal fatto che sul suolo turgoviese non sarebbe stato compiuto alcun reato (incarto MP/TI, doc. 3).
- C.** Con istanza di determinazione del foro competente dell'8 giugno 2015, il MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo che le autorità di perseguimento penale del Canton Turgovia siano designate quali autorità competenti a perseguire la fattispecie oggetto della denuncia penale (act. 1).
- D.** Invitata a presentare la propria risposta, il 17 giugno 2015 la Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Thurgau (di seguito: GStA/TG) ha rilevato che l'istanza ticinese dovrebbe essere giudicata inammissibile, essendo la precedente domanda di assunzione del procedimento stata trasmessa ad un'autorità incompetente, ovvero la StA Frauenfeld (act. 3).
- E.** Con replica del 23 giugno 2015, il MP/TI ha sottolineato come sarebbe stato onere del Cantone richiesto determinare d'ufficio quale delle sue autorità di perseguimento penale fosse competente per dirimere la domanda di assunzione del procedimento (act. 5).

- F. Con duplice del 1° luglio 2015, la GStA/TG ha riconfermato la propria posizione quanto all'irricevibilità, postulando in subordine anche la reiezione del gravame nel merito (act. 8).

- G. Con osservazioni del 13 luglio 2015, il MP/TI si è riconfermato in toto nelle proprie precedenti prese di posizione.

Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

1.

- 1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché decida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] e l'art. 19 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale [ROTPF; RS 173.713.161]). Riguardo al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima considera applicabile il termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (v. segnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; ERICH KUHN, Commentario Basilese, Basilea 2014, n. 9 ad art. 39 e n. 10 ad art. 40 CPP; NIKLAUS

SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 488; M. GALLIANI/L. MARCELLINI, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).

Condizione per adire la presente Corte è quindi che tutti i Cantoni coinvolti abbiano provveduto a formulare una loro presa di posizione mediante uno scambio di scritti. Nell'eventualità in cui tale scambio di scritti non abbia portato ad alcun esito, si concretizza un conflitto di foro che giustifica l'intervento della scrivente Corte (v. art. 40 cpv. 2 CPP; BERNARD BERTOSSA, Commentario Romando, Basilea 2011, n. 4 ad art. 39 CPP; E. SCHWERI/F. BÄNZIGER, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2a ediz., Berna 2004, n. 569 e 599; F. FINGERHUTH/V. LIEBER, in A. Donatsch/T. Hansjakob/V. Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, n. 9 ad art. 40 CPP; P. GUIDON/F. BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, Jusletter del 21 maggio 2007, n. 5). In assenza di uno scambio di scritti completo e validamente terminato, l'istanza di determinazione del foro competente deve essere dichiarata irricevibile (decisioni del Tribunale penale federale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015, consid. 1.2; BG.2012.31 del 23 agosto 2012; BG.2012.3 del 23 febbraio 2012, consid. 1 e 3.3; BG.2011.7 del 17 giugno 2011, consid. 1.2; BG.2009.4 del 9 marzo 2009; KUHN, op. cit., n. 16 ad art. 40 CPP).

- 1.2** Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 3.1.1.1), la stessa spetta al procuratore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013, consid. 1.2). Per quanto attiene all'autorità competente del Canton Turgovia, va rilevato che lo scambio di vedute non ha avuto luogo con l'autorità competente in materia, ossia la Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Thurgau (GStA/TG) (v. § ZSRG/TG), bensì con il ministero pubblico del distretto di Frauenfeld.
- 1.3** Alla luce di ciò e fintanto che le autorità designate come competenti dalle leggi cantonali nei casi di conflitti di foro non sono state consultate e non si sono espresse, non sussiste un conflitto di foro e non è pertanto possibile adire la Corte dei reclami penali (v. decisioni del Tribunale penale federale BG.2014.31 del 21 gennaio 2015, consid. 1.3; BG.2012.33 del 28 novembre 2012, consid. 1.3-1.5; BG.2010.16 del 14 settembre 2010 e BG.2008.13 del 2 luglio 2008, consid. 1.2; SCHWERI/BÄNZIGER, op. cit., n. 564). In applicazione di questi principi, non potendo lo scambio di scritti

tra i Cantoni coinvolti ritenersi concluso al momento della presentazione dell'istanza in parola, quest'ultima deve essere dichiarata irricevibile.

2. Per economia processuale, anche volendo considerare terminato lo scambio di scritti, va precisato che la domanda di determinazione del foro si sarebbe conclusa con l'attribuzione del procedimento in esame alla GStA/TG, e ciò per i seguenti motivi.
 - 2.1 Giusta l'art. 31 cpv. 1 prima frase CPP, per il perseguimento e il giudizio sono competenti le autorità del luogo in cui il reato è stato commesso. Tuttavia, in presenza di reati commessi in Svizzera mediante i mass media secondo l'articolo 28 CP, sono competenti le autorità del luogo in cui ha sede l'impresa massmediatica (art. 35 cpv. 1 CPP). Se l'autore dell'opera è noto e ha il domicilio o la dimora abituale in Svizzera, sono parimenti competenti le autorità del luogo di domicilio o di dimora abituale. In tal caso il procedimento è attuato nel luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. In caso di reati perseguibili a querela di parte, il querelante può scegliere tra i due fori (art. 35 cpv. 2 CPP). L'art. 28 CP presuppone, affinché sia data la punibilità dei mass media, che il reato sia stato commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione (DTF 128 IV 53 consid. 5c; FRANZ ZELLER, Basler Kommentar, Strafrecht I, 3a ediz., Basilea 2013, n. 50 e segg. e n. 63 e segg. ad art. 28 CP).
 - 2.2 Nel caso concreto, i dati in oggetto non sono stati divulgati e messi a disposizione del pubblico da parte della RSI, come invece prescritto dall'art. 28 CP (v. act. 1 pag. 2; act. 8 pag. 3; incarto MP/TI, doc. 4). A seguito del divieto pretorile infatti, la trasmissione "A." mandata in onda il 5 marzo 2015 era priva dell'intervista effettuata alla signora B. (denunciante). Non risultando dunque applicabile il foro speciale di cui all'art. 35 CPP, la competenza al perseguimento va determinata sulla base dell'art. 31 CPP. Ora, nella fattispecie, sulla base delle informazioni agli atti, va ritenuto che i fatti rilevanti oggetto della denuncia penale del 25 febbraio 2015 si sono verificati a Z., nel Canton Turgovia (incarto MP/TI, doc. 1). Pertanto, se l'istanza presentata dal MP/TI fosse stata ricevibile, essa sarebbe stata da accogliere nel merito, essendo le autorità turgoviesi competenti per il perseguimento dei reati di in oggetto in virtù dell'art. 31 cpv. 1 CPP, come pure, di conseguenza, sulla decisione di un'eventuale cauzione preventiva giusta l'art. 66 CP.

3. Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. L'istanza di determinazione del foro competente è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.

Bellinzona, il 14 agosto 2015

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

Comunicazione a

- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Thurgau

Informazione sui rimedi giuridici:

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.